

# Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail [ciavenezia@ciavenezia.it](mailto:ciavenezia@ciavenezia.it)  
www.ciavenezia.it



Giugno 2019



2 giugno Festa della Repubblica...

## NOTIZIE FLASH



### UE A TUTELA DOP E IGP

Secondo il diritto europeo, l'uso di segni figurativi, anche paesaggistici, che fanno riferimento all'origine di un prodotto alimentare Dop **possono costituire una illegale evocazione del marchio.**

Lo ha stabilito la Corte europea di giustizia intervenendo sul ricorso presentato dai produttori del formaggio spagnolo "Queso Manchego Dop" contro una società spagnola che commercializza formaggi non Dop con etichette molto simile (riconducibili al territorio della Mancha) al marchio della Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, incaricata della gestione e della protezione della Dop.

La Corte considera che questi segni possono costituire **l'evocazione di una denominazione registrata**, ma sarà il giudice nazionale a decidere nel merito e cioè se gli elementi considerati evocano nella mente dei consumatori (nel caso esaminato spagnoli) l'immagine di una denominazione registrata.

Ennesima conferma di un trend che esiste a livello internazionale e che punta ad eliminare pratiche ingannevoli nei confronti (segue a pag.2)

### Sommario:

**-Canapa: no al commercio dei derivati**

pag.2

**-Trasmissione telematica dei ciorrispettivi**

pag.3

**-Più tempo per la fattura immediata**

pag.4

**-Acconto IMU 2019**

pag. 5

**-Acconto TASI 2019**

pag. 10

**-Imposte: saldi e acconti di giugno**

pag. 12

**-Diritto camerale 2019**

pag.14

**-730: Visto infedele**

**-730: Correzione precompilato**

pag.17

**-Inps: chiarimenti vendita diretta**

pag.18

**-Uniemens in agricoltura**

pag.19

**-ObisM online**

pag.20

**Scadenze di giugno**

pag.21

(segue da pag.1) dei consumatori, attraverso lo sfruttamento della reputazione di aziende e territori.

Un contributo fondamentale dato dall'Unione europea per l'esistenza stessa delle denominazioni d'origine, che rimette poi agli organi nazionali di competenza, l'amministrazione della materia nel rispetto delle direttive comunitarie.

Una sentenza di grande rilievo che darà ulteriore slancio alle produzioni Dop e Igp consentendo ai prodotti più diffusi e conosciuti di meglio difendersi dalle imitazioni.

Se pensiamo che un prodotto su quattro in vendita nei supermercati italiani è ammiccante, replicante, tendenzioso nel richiamare una presunta "vicinanza" all'italianità pur avendo poco o nulla di italiano, la portata della sentenza è davvero enorme. Perché si è trattato fino ad oggi di essersi presi beffa sia degli agricoltori italiani che dei consumatori, nel bel Paese come all'estero, dove i prodotti taroccati con una presenza di colori, disegni, motivi, nomi che ricordano l'Italia sono una lista infinita.

D'altra parte non potrebbe essere diversamente, con 822 prodotti a denominazione di origine Dop e Igp, il riconoscimento di qualità di produzione rende il comparto agroalimentare italiano il punto di riferimento mondiale. I prodotti a denominazione di origine hanno superato il 20% del valore dell'agroalimentare italiano, per un valore produttivo che supera i 15,2 miliardi di euro e conta 197.000 operatori occupati.



#### CANAPA: NO AL COMMERCIO DEI DERIVATI

Per la Cassazione (sentenza del 30 maggio), **la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti derivati** dalla coltivazione della cannabis, come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina.

Lo hanno deciso le sezioni unite penali della suprema corte: *“La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita **unicamente l'attività di coltivazione di canapa** delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53 Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati”*.

Alla luce di queste considerazioni, le sezioni unite penali osservano che *“**integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del dpr 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante**”*.

Per la Cassazione, quindi, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti *“derivati dalla coltivazione della cannabis”*, rendendo reato commercializzarne i prodotti derivati e chiarendo in via definitiva la punibilità per chi mette in commercio prodotti derivati da inflorescenze o resine della cannabis con Tbc inferiore allo 0,6%.

A sollevare il caso davanti alla Suprema Corte è stata la quarta sezione penale, nell'ambito di un procedimento sul sequestro effettuato a un commerciante: il Riesame di Ancona aveva annullato il sequestro e il procuratore capo del capoluogo marchigiano si era quindi rivolto alla Cassazione. Con un'ordinanza dello scorso 27 febbraio, i giudici di piazza Cavour, evidenziando il *“contrasto giurisprudenziale”* emerso negli ultimi mesi, hanno trasmesso gli atti alle sezioni unite. Un primo indirizzo interpretativo, infatti, aveva dato risposta negativa al quesito se la legge consenta la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa, ritenendo che la normativa in vigore dal 2016 *“disciplini esclusivamente la coltivazione della canapa”*,  
(segue a pag.3)

(segue da pag.2) consentendola, in limitate condizioni, soltanto per i fini commerciali elencati nella stessa legge, tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina, per cui “i valori di tolleranza di *The* consentiti (0,2-0,6%) si riferiscono solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio” e “la detenzione e commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla predetta legge, costituiti dalle infiorescenze (*marijuana*) e dalla resina (*hashish*), rimangono, conseguentemente, sottoposte alla disciplina” prevista dal Testo unico sulle droghe. Saranno dunque i giudici di merito, di volta in volta, a valutare **quale sia la soglia di “efficacia drogante” che rientra nei parametri del consentito**. Per avere un quadro più chiaro sulle conseguenze, occorrerà **attendere la lettura della sentenza**, una volta che verranno depositate le motivazioni.

Se la Cassazione ha sciolto il “nodo” giurisprudenziale sulla cannabis light, ora è necessario l'intervento del Parlamento per dare certezza al settore, considerando che nel giro di cinque anni, i terreni coltivati a cannabis sativa sono passati dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4.000 stimati per il 2018.



### TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

**Dal 1 luglio** i soggetti Iva che nel 2018 hanno avuto **volume di affari superiore a 400.000 euro**, e che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate per le quali già oggi rilasciano uno scontrino o una ricevuta fiscale, devono **memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente** all’Agenzia delle entrate i **dati relativi ai corrispettivi giornalieri**.

Dal **1 gennaio 2020**, tale obbligo riguarderà anche i soggetti con un volume d’affari inferiore.

Nel caso di **svolgimento di più attività**, il volume d’affari da considerare è quello complessivo e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte (indipendentemente da come le stesse debbano essere documentate).

Sono escluse dall’obbligo, per il medesimo anno, le attività iniziate nel corso del 2019.

**Sono esonerati** dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi. Il decreto 10 maggio 2019 ha confermato gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti come: tabaccai, giornalieri, **i produttori agricoli in regime speciale** (art.34 DPR 633/1972), chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli.

Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano **operazioni marginali**, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.

Salvi i casi di esonero, occorrerà **rilasciare al cliente** (se non richiede l’emissione di fattura al momento di effettuazione dell’operazione) **un documento commerciale** al posto di scontrino o ricevuta fiscale. Tale documento vale a fini commerciali certificando l’acquisto effettuato e costituendo titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.

Il documento commerciale può avere anche una valenza fiscale: indicando il proprio codice fiscale o la partita Iva che verranno riportati sul documento stesso. La valenza fiscale permette di esercitare la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi nonché la deduzione e detrazione di eventuali oneri rilevanti ai fini Irpef ma rende anche operativo l’art. 21, comma 4, lettera a), (segue a pag.4)

(segue da pag.3) del DPR n. 633/72, permettendo la fatturazione differita in quanto vale come un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l'operazione si è realizzata.

L'adempimento potrà essere realizzato avvalendosi dei registratori telematici (Rt) o di server telematici (St), i cui modelli siano stati approvati dalle Entrate e predisposti per certificare i corrispettivi di vendita rilasciando i documenti commerciali, ovvero emettendo fattura elettronica (se richiesta dal cliente), sottoscrivendo con sigillo elettronico il flusso dati al fine di trasmetterlo al Fisco con cadenza giornaliera ed in maniera automatizzata.

Gli attuali registratori di cassa, se tecnicamente possibile (di recente fabbricazione), **potranno essere integrati** con appositi kit di aggiornamento, in caso contrario **andranno sostituiti** (i suddetti obblighi riguardano anche i distributori automatici c.d. "vending machine").

In alternativa, si potrà utilizzare una procedura web, fruibile anche da dispositivi mobili, che sarà messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia sul portale "Fatture e corrispettivi" attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sarà possibile rilasciare al cliente il documento commerciale.

Attenzione particolare per gli operatori che dispongono di più punti cassa per punto vendita, quando **memorizzano e trasmettono i dati attraverso un unico registratore telematico o server-registratore telematico**: in questi casi, occorre ottenere una certificazione di conformità del processo di controllo interno, rilasciata da un revisore legale, prima dell'avvio della trasmissione obbligatoria con cui venga attestata la non modificabilità del dato anche anteriormente al momento della sua digitazione e trasmissione incrociando inoltre le informazioni di vendita con le risultanze dei corrispondenti pagamenti percepiti.

Agli operatori viene riconosciuta un **credito d'imposta pari al 50%** della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento: il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica Iva, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.

Per avere diritto al credito, il pagamento per l'acquisto o l'adattamento deve avvenire con una modalità tracciabile (no contanti).

In caso di **inadempienza, si applicano le sanzioni** già previste dall'art. 6 e 12 del Dlgs n.471/97:

- sanzione pari al 100% dell'Iva corrispondente all'importo non correttamente documentato;
- sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

Le suddette sanzioni, sono applicabili anche nel caso l'impresa obbligata continuasse a documentare i corrispettivi con i vecchi registratori di cassa e continuasse ad aggiornare tempestivamente il registro dei corrispettivi.



#### PIU' TEMPO PER LA FATTURA IMMEDIATA

Si rammenta come la **fattura immediata** deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, ovvero entro le ore 24 del giorno dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio.

Il DL n.119/2018 convertito in legge n.136/2018, ha previsto un periodo transitorio (**fino al 30 giugno per i "trimestrali" e fino al 30 settembre 2019 per i "mensili"**), durante il quale non saranno applicate **sanzioni** se l'emissione della fattura avverrà entro i termini (mensili o trimestrali) di liquidazione dell'Iva relativa all'operazione effettuata. (segue a pag.5)

(segue da pag.4) Se non si rispetterà questo termine, sarà invece applicata una sanzione che potrà essere ridotta al 20% quando l'emissione della fattura avvenga entro la liquidazione del mese o trimestre successivo.

Dal **1° luglio 2019** invece, gli operatori potranno emettere la fattura immediata **entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

Se ci si avvale di questa facoltà, è necessario indicare in fattura, oltre la data di emissione, anche **la data di effettuazione dell'operazione**, informazione che attualmente non è richiesta e che obbligherà a modificare il tracciato XML della fattura elettronica. In questo quadro si colloca anche il decreto Crescita che prevede la facoltà di emettere la fattura immediata nel termine di 15 giorni anziché 10 (novità dovrà ora essere confermata dal Senato).

La facoltà di differire fino a un massimo di 10 giorni l'emissione della fattura riguarda **solo la fatturazione immediata**, mentre per quella **differita** (assistita da DDT) o per le altre tipologie di fatturazione (ad esempio per le **operazioni triangolari**) restano ferme le regole proprie di queste fattispecie, regole che, peraltro, prevedono termini più ampi per l'emissione della fattura. Si rammenta infine, che in materia di fatturazione elettronica l'Agenzia delle entrate, aveva chiarito che:

- per la fattura **immediata**, la data da indicare in fattura è quella di **effettuazione** dell'operazione;
- per quella **differita**, la data è quella di **emissione** della fattura elettronica, poiché all'interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell'operazione.

Tali chiarimenti, relativo alla fattura differita, ma pure quello sulla fattura immediata resterà valido anche dopo il 1° luglio per tutte le ipotesi in cui non ci si avvalga della facoltà di differire di 10 giorni l'emissione della fattura e si decida, invece, di emetterla il giorno stesso dell'effettuazione dell'operazione.



#### ACCONTO IMU 2019

Il **17 giugno 2019**, scade il versamento del **primo acconto IMU e TASI** per l'anno di imposta 2019. Entro tale data si potrà pagare alternativamente o la prima rata (pari al 50% del dovuto), o l'intero importo in un'unica soluzione. Il versamento del saldo dovrà invece avvenire entro il prossimo 16 dicembre.

Ricordiamo in materia di **IMU**, il **presupposto impositivo** è costituito dal **possesso di un immobile** ubicato in Italia a titolo di **proprietà o altro diritto reale** (ad esempio, uso, usufrutto e abitazione).

In presenza di **diritti personali di godimento**, il soggetto passivo IMU è individuato nel **proprietario o titolare del diritto reale** sull'immobile.

L'imposta è dovuta **anche dai soggetti non residenti** che possiedono un **immobile in Italia** nonché dai proprietari di immobili concessi in locazione o comodato, mentre non è dovuta dai residenti in Italia per gli immobili all'estero (per i quali va assolta l'IVIE).

Fanno eccezione gli **immobili in leasing** per i quali l'art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 dispone espressamente che il **soggetto passivo IMU è il locatario**, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, a nulla rilevando la data di consegna dell'immobile.

**Base imponibile.** Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dalla **rendita** catastale attribuita agli stessi, **rivalutata del 5%** e moltiplicata per gli specifici **coefficienti moltiplicatori**.

Per gli immobili non iscritti in catasto classificabili nella categoria D (si tratta di fabbricati ad uso strumentale ad esempio: capannoni, ecc.), posseduti da imprese, (segue a pag.6)

(segue da pag.5) il valore è definito sulla base delle scritture contabili dell'impresa. Per questi fabbricati l'imposta si calcola partendo dal loro costo originario e applicando i coefficienti di aggiornamento previsti da apposito decreto del Ministero delle Entrate e Finanze.

Per gli **immobili riconosciuti di interesse storico/artistico**, e per i fabbricati dichiarati **inagibili/inabitabili** (e di fatto non utilizzati), la **base imponibile** ordinariamente determinata ordinariamente applicando i moltiplicatori è **ridotta al 50%**. Tale riduzione è applicabile solo per il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione.

Per le **aree edificabili** si paga in base al loro valore venale, fissato al 1° gennaio dell'anno. Le aree fabbricabili utilizzate da imprenditori agricoli sono tassate come terreni agricoli.

Per i **fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione** l'imposta va determinata sul **valore dell'area edificabile**, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per i **terreni agricoli** la base imponibile è il reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per **135**.

**Aliquote IMU.** Le aliquote previste sono:

- **0,76%**, aliquota ordinaria nella generalità dei casi;
- **0,4%** per l'**abitazione principale di lusso** (A/1-A/8-A/9) e relative **pertinenze**.

I Comuni per gli anni d'imposta dal 2016 al 2018 potevano possono aumentare o ridurre l'aliquota sino a **0,3%** ma tenendo conto di quanto stabilito per la TASI (la somma dei due tributi non poteva superare l'aliquota massima del 1,06 %). La Finanziaria 2019 **non ha riproposto per il 2019 detta limitazione dell'aumento dei tributi locali**, restituendo di fatto agli Enti locali la **possibilità di "rivedere" le aliquote IMU**.

**N.B.** In linea generale, **ciò avrà comunque effetto in sede di saldo** considerato che per la determinazione dell'acconto sono applicabili le aliquote e le disposizioni previste per il 2018.

Si rammenta che l'IMU non è dovuta sull'abitazione principale non di lusso (diversa da A/1-A/8-A/9), assieme alle relative pertinenze, nel limite di 1 unità per ciascuna categoria catastale: C/2-C/6-C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione. In presenza di **più pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale**, il contribuente **può scegliere** quella alla quale applicare il regime di favore previsto per l'abitazione principale.

L'abitazione principale **di lusso** (A/1-A/8-A/9) è **assoggettata ad IMU**, ma con l'applicazione della **detrazione di 200 euro**, eventualmente aumentata dal Comune fino all'azzeramento dell'imposta dovuta.

**N.B.** Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale risultano **sia la residenza anagrafica che la dimora abituale** del possessore e dei suoi familiari. Quindi, se il **nucleo familiare** ha dimora abituale e residenza anagrafica **in immobili diversi**:

- ubicati **nello stesso Comune**, l'esenzione IMU si applica **soltanto ad un immobile**;
- ubicati **in Comuni diversi**, l'esenzione IMU è applicabile **a ciascun immobile** in cui risulta la **residenza anagrafica e la dimora abituale** del proprietario e dei suoi familiari.

Qualora, la famiglia risieda e dimori abitualmente in un'**abitazione costituita da più unità immobiliari** (ad esempio, in 2 appartamenti contigui), l'esenzione IMU è riconosciuta **soltanto per 1 unità immobiliare** a meno che non si provveda alla c.d. "fusione catastale".

**Esenzioni e riduzioni.** Risultano **esenti** per il 2019:

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- unità immobiliari di **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

(segue a pag.7)

(segue da pag.6)

- immobili di imprese costruttrici, costruiti e invenduti, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
- immobili equiparati alla prima casa **dal regolamento comunale** (esempio: abitazione di anziani o disabili che hanno residenza in una casa di riposo o di cura);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, divorzio, annullamento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;
- unico immobile del personale di forze dell'ordine, polizia, vigili del fuoco, che non vi dimori abitualmente, e che non sia dato in affitto.
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da **cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti all'AIRE e già pensionati** nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l'unità abitativa **non risulti locata o concessa in comodato**. In merito si rammenta che il MEF nelle Risoluzioni n. 6/DF/2015 e n. 10/DF/2015 ha precisato che:
  - l'agevolazione è applicabile a **“qualunque tipo di pensione”** (ad esempio, di invalidità) **in convenzione internazionale** (per cui la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata all'estero) e alle **pensioni autonome italiane e pensioni estere, con esclusione delle pensioni italiane;**
  - l'agevolazione in esame è applicabile **solo** se lo Stato estero che **eroga la pensione coincide** con lo Stato estero di **residenza**.
  - qualora detti soggetti siano proprietari di **più abitazioni in diversi Comuni**, gli stessi **possono scegliere l'unità immobiliare da “assimilare” all'abitazione principale** *“con applicazione del regime di favore stabilito dall'IMU per l'abitazione principale”* e tale **scelta va comunicata** al competente Comune **tramite la dichiarazione IMU**. Le **altre unità** vanno considerate **abitazioni diverse** da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati;
- i fabbricati **distrutti o inagibili a seguito di terremoti**:
  - in Abruzzo del 2009, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità;
  - in Emilia, Veneto, Lombardia del 2012, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2019 (salvo ulteriore proroga);
  - in Centro Italia del 2016. L'esenzione opera a decorrere dalla rata in scadenza il 16/12/2016, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020 (salvo ulteriore proroga);
  - nell'Isola di Ischia del 2017. L'esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21/8/2017, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque fino al 2020 (salvo ulteriore proroga).

Per gli **impianti fotovoltaici**, con la Circolare n. 36/E/2013, l'Agenzia ha chiarito che gli stessi **sono da considerarsi beni immobili (fabbricati) da assoggettare ad IMU se si verifica l'obbligo di accatastamento**, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. In particolare, detti impianti rappresentano **beni immobili** quando:

- costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica **autonomamente censibile** nella categoria D/1 oppure D/10;
- sono posizionati **su pareti, tetti, aree pertinenziali di un fabbricato, con obbligo di menzione in Catasto** al termine della loro installazione. Detto obbligo è previsto nel caso in cui l'impianto fotovoltaico integrato ad un immobile incrementa di almeno il 15% il valore capitale (o la redditività ordinaria) dello stesso. In tale ipotesi, l'installazione fotovoltaica **non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l'incremento della rendita catastale dell'immobile su cui è installato**, senza mutarne la classificazione. (segue a pag.8)

(segue da pag.7)

**I terreni agricoli sono esenti IMU se sussistono almeno una delle seguenti condizioni:**

- posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola;
- ricadenti in aree di montagna e di collina, quali individuate dalla C.M. 14/06/1993, n. 9;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  
siti nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Susicane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d'Iseo).

Il MEF nella Nota 23.5.2016, prot. n. 20535/2016 ha precisato che l'esonero in esame è riconosciuta anche:

- **al familiare coadiuvante** del coltivatore diretto **se proprietario o comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola** "coltivatore diretto", di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare; che, **esercitando direttamente l'attività agricola, risulti iscritto come coltivatore diretto** nel nucleo familiare del capo-azienda **ai fini previdenziali**. Sul punto l'art. 1, comma 705, Finanziaria 2019 dispone che "*i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente*";
- nel caso in cui **coltivatori diretti e IAP**, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una **società di persone** alla quale hanno **concesso in affitto/comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente**.

Si rammenta inoltre che:

- come specificato dall'art. 1, DL n. 4/2015, l'esonero in esame trova applicazione **anche** nel caso di **terreni agricoli non coltivati**;
- è considerato terreno agricolo **anche l'area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola**. Tale qualifica è attribuibile all'intero terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto o IAP;
- con riferimento a **terreni agricoli ubicati in Comuni oggetto di fusione**, la Circolare n. 4/DF/2016 ha precisato che, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune "originario" e quindi, per l'applicazione dell'esonero IMU **rileva la "classificazione" (montano / parzialmente montano) risultante prima della fusione**.

**N.B.** Nella Risoluzione n. 1/D/2018 il MEF ha chiarito che le agevolazioni sopra elencate a favore di coltivatori diretti e IAP possono essere applicate anche da parte di un soggetto "*già pensionato*", se continuano ad essere soddisfatti i requisiti per poter essere considerato coltivatore diretto o IAP.

**Riduzioni IMU TASI.** Gli immobili che hanno diritto a **riduzioni** su Imu e Tasi 2019 sono:

**-gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado** (genitori e figli) è prevista la **riduzione del 50% della base imponibile IMU** con la conseguente **eliminazione della possibilità, da parte del Comune, di assimilare detti immobili all'abitazione principale**. A tal fine è **necessario** che:

- l'immobile costituisca l'**abitazione principale del comodatario** (sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica);
- il comodante **non possieda in Italia altri immobili abitativi**, ad eccezione dell'abitazione principale;

(segue a pag.9)

(segue da pag.10)

- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente **nello stesso Comune** in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. In altre parole, l'abitazione principale del comodante (di proprietà o meno) e l'immobile concesso in comodato devono essere nello stesso Comune;
- sia l'immobile concesso in comodato che l'abitazione principale del comodante siano **non di lusso** ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9;
- il **contratto di comodato sia registrato** presso l'Agenzia delle Entrate;
- sia **presentata la dichiarazione IMU** attestante il possesso di detti requisiti. Entro il prossimo 1 luglio 2019 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle situazioni verificatesi nel 2018.

**N.B.** La riduzione del 50% in esame è applicabile **anche al coniuge del comodatario** nel (solo) caso di decesso di quest'ultimo e presenza di figli minori (art. 1, comma 1092, Finanziaria 2019 di modifica dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del DL n. 201/2011).

- Gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/98, l'ammontare dell'**IMU dovuta**, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, è **ridotto del 25% (va versato il 75%)**. Per **beneficiare della riduzione IMU**, l'art. 1, comma 8, DM 16/1/2017 ha disposto che almeno **una delle Organizzazioni firmatarie** degli Accordi Territoriali **deve "certificare" la conformità del contratto stipulato tra le parti** rispetto all'Accordo Territoriale di riferimento. L'obbligo di tale attestazione di conformità per i contratti "non assistiti" **non riguarda**:

- i contratti **stipulati prima dell'entrata in vigore del DM 16/1/2017** ossia, considerato che il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 62/2017, **fino al 14/3/2017**;
- i contratti stipulati **dal 15/3/2017**, qualora **non risultino stipulati gli Accordi Territoriali con il recepimento delle nuove disposizioni** del citato Decreto.

**Modalità di versamento.** Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione, dal **1° maggio ed entro il 17 giugno**, oppure in due rate, la prima in acconto fra il **1° maggio e il 17 giugno**, la seconda a saldo, fra il **1° e il 16 dicembre**.

L'IMU si paga con versamento diretto da parte del contribuente, utilizzando il **modello F24**. Il pagamento mediante modello F24 può essere effettuato anche **online**, oppure attraverso gli **intermediari fiscali abilitati** (commercialisti e consulenti fiscali in genere), utilizzando i seguenti codici tributo IMU:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
- 3914 terreni (destinatario il Comune);
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) solo in caso di accertamenti;
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) solo in caso di accertamenti.

I soggetti **non titolari di partita IVA** possono utilizzare anche il **mod. F24 Semplificato** le cui modalità di compilazione sono le medesime previste per il mod. F24 "ordinario".

Il versamento va effettuato a favore del Comune in cui è ubicato l'immobile al quale l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "*codice ente/codice comune*". In caso di **versamento effettuato a favore di un Comune sbagliato, è sufficiente comunicare l'errore ai Comuni interessati**, affinché **gli stessi provvedano a regolarizzare** la situazione.

Con lo stesso mod. F24, compilando più righe, è possibile versare l'imposta dovuta per più immobili, anche se ubicati in Comuni diversi. Infine, quanto dovuto **non può essere rateizzato** (il campo "*Rateazione/mese rif.*" non va compilato).

Il versamento può essere effettuato anche mediante un bollettino postale. In tal caso, il numero di conto corrente (1008857615, uguale per tutti i comuni italiani) e l'intestazione (Pagamento IMU) sono già prestampate. (segue a pag.10)

(segue da pag.9) Nel bollettino di c/c/p può essere **indicato 1 solo codice Comune**, quindi, in presenza di più immobili situati in **Comuni diversi**, è necessario utilizzare **tanti bollettini quanti sono i Comuni** ai quali va versata l'IMU mentre se nello **stesso Comune**, è possibile versare l'IMU con un **unico bollettino**.

**La dichiarazione IMU.** La dichiarazione IMU è obbligatoria quando **si verificano variazioni che modificano il versamento dell'imposta**, variazioni che il comune non può reperire presso la banca dati catastale e delle quali perciò non potrebbe venire a conoscenza. Questa situazione può avere diverse origini, delle quali le più frequenti sono:

- fabbricati dichiarati inagibili;
- fabbricati che fruiscono di riduzioni di imposta, ad esempio perché assegnati a parenti o locati con regime agevolato (dove il regolamento comunale preveda tali riduzioni);
- fabbricati divenuti di interesse storico;
- in generale, fabbricati per i quali sono intervenute, nel corso dell'anno, modifiche che hanno determinato un diverso calcolo dell'imposta.

La dichiarazione IMU invece non deve essere presentata quando non sono intervenute modifiche rispetto a quanto originariamente esposto nella dichiarazione ICI. La dichiarazione deve essere presentata al comune interessato, quello cioè in cui si trova il fabbricato oggetto di variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo (**quest'anno il 1 luglio**).



#### ACCONTO TASI 2019

La Tasi deve essere corrisposta da coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo **fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili**, come definiti ai sensi dell'IMU (sono invece esenti i possessori e i detentori di terreni agricoli). Quindi sono soggetti alla TASI 2019:

- il proprietario dell'immobile,
- il titolare di altro diritto reale sull'immobile,
- l'inquilino (comodatario) in caso di locazione (in questo caso la quota a carico dell'inquilino varia dal 10 al 30% in base a quanto stabilito dal singolo Comune all'interno della delibera). La percentuale a carico del detentore è calcolata sull'**imposta complessivamente determinata in capo al proprietario**, per cui nel caso in cui l'immobile locato costituisca per il proprietario "seconda casa", l'aliquota applicabile sarà quella prevista per detti immobili (**la quota a carico del detentore è frazione del totale**).

Tra proprietario e detentore (inquilino, comodatario) vi è **l'autonoma obbligazione**, ciò determina:

- che il Comune non può richiedere il pagamento al proprietario in caso di inadempimento del detentore e viceversa;
- l'impossibilità, da parte delle parti, di "accordarsi" circa il quantum da corrispondere oppure di effettuare un unico versamento che "libera" entrambi dall'adempimento.

In caso di **più comproprietari o detentori**: l'importo dovuto dagli inquilini/comodatari rimane invariato (10% - 30%) a prescindere dal numero degli stessi. La ripartizione della quota d'imposta dovuta è rimessa alla discrezionalità degli interessati.

**L'obbligazione è invece solidale**, tra i diversi comproprietari o tra i diversi detentori e quindi, in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere quanto non versato a tutti i comproprietari o a tutti i detentori, a prescindere dal soggetto inadempiente.

In caso di **locazione finanziaria**, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata. (segue a pag.11)

(segue da pag.10) In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a **sei mesi nel corso dello stesso anno solare**, la Tasi deve essere versata dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

**L'abitazione principale** (si considera tale l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente), è esclusa sia dall'IMU che dalla TASI.

L'esonero, è riconosciuto **esclusivamente agli immobili con destinazione abitativa accatastati in una categoria diversa** dalla A/1, A/8 e A/9, e alle relative pertinenze. In relazione a queste ultime, ricordiamo che si tratta delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; l'esenzione spetta a una sola unità per ciascuna categoria, eventuali ulteriori pertinenze (ad esempio, il secondo box) sono trattate come "altri fabbricati".

**L'esenzione è prevista non solo per il possessore** che utilizza l'appartamento come abitazione principale, **ma anche per il detentore** (inquilino o comodatario) **che impiega l'immobile come propria abitazione principale**, non anche nelle altre ipotesi (ad esempio, la casa affittata per finalità diverse, il negozio, lo studio, ecc.). L'occupante, infatti, in base alla disciplina TASI, è tenuto a pagare una parte del tributo complessivamente gravante sull'immobile, compresa tra il 10 e il 30%, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale. Se l'amministrazione locale non decide, la quota a carico del detentore si intende fissata al 10%.

Dal 2016, l'inquilino (o il comodatario) che detiene l'immobile, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale, e lo utilizza come abitazione principale, non deve più versare la sua parte di TASI. Ciò non comporta un aggravio della tassazione per il possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale), il quale continua a pagare esclusivamente la percentuale (tra il 70 e il 90%) di sua spettanza.

Riguardo gli immobili assimilati all'abitazione principale va fatto **riferimento a quanto previsto ai fini IMU**.

**Aliquota TASI.** L'aliquota base è pari all'1%. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ovvero aumentare l'aliquota (non può superare il 2,50% e 1% per i fabbricati rurali strumentali), in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31/12/2013 pari al 10,60%. La Finanziaria 2019 **non ha riproposto per il 2019 le limitazioni dell'aumento dei tributi locali**, con la possibilità per gli Enti locali la **possibilità di "rivedere" le aliquote TASI**.

**Versamento TASI.** Il pagamento della Tasi può essere effettuato tramite:

- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale.

I contribuenti che utilizzano il modello F24 dovranno indicare i seguenti codici tributo:

- "3958" TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
- "3959" "TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale";
- "3960" "TASI per le aree fabbricabili";
- "3961" "TASI per altri fabbricati.

L'importo **minimo di versamento pari a 12 euro** va riferito, come precisato dal MEF nella Circolare n. 3/DF/2012, all'ammontare dell'imposta **complessivamente dovuta**. Va tuttavia evidenziato che il Comune ha la facoltà di deliberare diversamente. È quindi possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.

Si ricorda che **la dichiarazione IMU ha valore anche ai fini TASI**: lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella Circolare n. 2/DF/2015.



## IMPOSTE: SALDI E ACCONTI DI GIUGNO

Il prossimo **1 luglio 2019**, scade il versamento del saldo 2018 e dell'eventuale primo acconto 2019 delle imposte derivanti dal Modello Redditi: **Ires, Irpef, Irap ecc.**

I versamenti potranno essere effettuati anche entro il **31 luglio 2019** (con la maggiorazione dello 0,40%).

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere **versati arrotondandoli all'unità di euro**, così come determinati nella dichiarazione stessa.

Non va effettuato alcun pagamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e IRES, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IRAP.

I versamenti vanno effettuati con modello F24, avendo cura di ricordare che ormai il mod. F24 è utilizzabile prevalentemente in formato telematico. Il modello cartaceo (da presentare presso banche, uffici postali e Agenti della Riscossione) è utilizzabile ancora, infatti, per i privati non titolari di partita Iva in assenza di compensazione.

I versamenti in acconto delle imposte sui redditi, non deve essere necessariamente effettuato in due rate, ma può variare, ricorrendo determinati presupposti. Per il calcolo degli acconti è possibile utilizzare o il **metodo storico** oppure il **metodo previsionale**.

Il Metodo Storico. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto **Irpef** per l'anno 2019 occorre controllare l'importo indicato:

- a rigo **“DIFFERENZA”** o **“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”** presente nel quadro RN del mod. REDDITI 2019;
- a rigo **“Totale imposta”** presente nel quadro IR del mod. IRAP 2019.

Il Metodo Previsionale. Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2019 inferiore rispetto al 2018 è possibile utilizzare il metodo previsionale al fine di versare un acconto inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento.

Vediamo imposta per imposta:

Acconto Irpef. L'acconto Irpef, **pari al 100%**, è dovuto se il rigo **“DIFFERENZA” RN34** supera €. 51,65, deve essere versato con una delle seguenti modalità:

- in **unica soluzione** entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) se l'importo dovuto è **inferiore ad € 257,52**;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o **superiore ad € 257,52**, di cui:
  - la prima, nella misura del 40% del rigo **RN 34** entro il 1 luglio ovvero entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  - la seconda, nella restante misura del 60% del rigo **RN 34**, entro il 2 dicembre 2019.

Acconto Addizionale Comunale. L'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per il 2019 è dovuto nella misura del 30% dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta oggetto di dichiarazione l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la propria residenza alla data del 1° gennaio 2019.

Il versamento è previsto in un'unica rata rateizzabile, da versare insieme al saldo delle imposte per l'anno 2018. Tuttavia, occorre verificare con estrema attenzione le istruzioni ministeriali e informarsi in ordine alle specifiche delibere comunali, in particolare per le eventuali soglie di esenzione e importo dell'aliquota.

Acconto cedolare secca. Dal 2011 l'art. 3 del D.lgs. n.23/2011 ha introdotto la così detta **“cedolare secca”** (10% – 21%) applicabile da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo. Per la cedolare secca l'acconto è determinato nella misura del **95% dell'imposta versata per il 2018**: (segue a pag.13)

(segue da pag.12) se l'importo dovuto è inferiore ad €. 257,52 si paga in unica soluzione entro il 2 dicembre, se tale importo è superiore si paga in 2 rate il 40% a luglio ed il 60% entro il 2 dicembre.

**Acconto Ivie e Ivafe.** Entro i medesimi termini, i soggetti interessati devono versare l'acconto IVIE/IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

**Acconto Ires.** L'acconto IRES 2019 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al **100%** dell'importo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" esposto a rigo **RN17** del mod. REDDITI 2019 SC e a rigo **RN28** del mod. REDDITI 2019 ENC, ed è dovuto se il rigo **RN17/RN28** supera €. 20,66. Deve essere versato con una delle seguenti modalità:

- in **unica soluzione** entro il 2 dicembre 2019 se l'importo dovuto è **inferiore** ad € **257,52**;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o **superiore** ad € **257,52**, di cui:
  - la prima, nella misura del 40% del rigo **RN 17/28** entro il 1 luglio ovvero entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (esercizio coincidente con l'anno solare);
  - la seconda, nella restante misura del 60% del rigo **RN 17/28**, entro il 2 dicembre 2019 (esercizio coincidente con l'anno solare).

Le società di comodo tenute dal 2018 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES devono versare altresì l'acconto 2019 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

**Acconto Irap.** L'acconto IRAP 2019 stabilito nella misura del 100% è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES.

Lo stesso quindi, non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo **IR21** "Totale imposta" del mod. IRAP 2019 è:

- non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
- non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

**Imprese agricole.** Considerato che l'art. 1, comma 70, Finanziaria 2016 ha abrogato la lett. d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97 ed ha contestualmente introdotto la lett. c-bis) al comma 2 dello stesso art. 3, **a decorrere dal 2016 sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:**

- esercenti un'attività agricola ex art. 32, TUIR (a prescindere che detti soggetti dichiarino o meno il reddito agrario);
- cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (art. 8, D.Lgs. n. 227/2001);
- cooperative e relativi consorzi di cui all'art. 10, DPR n. 601/73 (cooperative agricole o quelle che effettuano la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci quali, ad esempio, caseifici, cantine vinicole, oleifici, ecc.) o che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci (c.d. "stalle sociali");
- cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'uso esclusivo di navi di categoria 3 e 4 ex art. 8, DPR n. 1639/68 o la pesca in acque interne.

Questi soggetti, **nel caso di svolgimento anche di attività non "agricole" o attività agricole eccedentarie (ad esempio: allevamenti eccedentari, produzione di energia eccedentari) o attività connesse non rientranti nel reddito agrario, devono presentare il mod.IRAP 2019 per dette attività.**

**Versamenti.** Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di 1° acconto delle imposte (l'acconto di novembre deve essere versato in un'unica soluzione). In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Le scadenze (salvo interventi di proroga) sono:

- **1 luglio 2019;** (segue a pag.14)

(segue da pag.13)

- **31 luglio 2019 con la maggiorazione 0,40%.**

In sede di versamento del saldo 2018/acconto 2019 il contribuente può utilizzare la **compensazione**:

- verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
- orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori. La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS.

**Compensazione orizzontale.** Con riferimento alla compensazione orizzontale, l'**art. 3 del DL 50/2017**, ha previsto dal 24 aprile 2017 nuove "*disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni*":

- riduzione a **5.000 euro** del limite della compensazione libera dei **crediti**: per compensazioni in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.
- obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta** sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi e Iva.

La sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre quella per l'utilizzo di crediti esistenti ma non spettanti è pari al 30% del credito utilizzato.

**Versamenti rateali.** L'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 prevede che i versamenti rateali siano effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti con partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

L'Agenzia Entrate con la **circolare 8/E/2017** ha confermato che la novità prevista dal D.L. 193/2016 (spostamento dal 16 al 30 giugno), **riguarda solo la prima o unica rata**, mentre per le rate successive rimangono valide le scadenze previste dal predetto art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, che sono le seguenti:

- **per i soggetti senza partita IVA**, la scadenza delle rate saranno, invece, il 1 luglio, il 31 luglio, il 2 settembre, il 1 ottobre, il 30 ottobre, il 2 dicembre.
- **per i soggetti con partita IVA**, la scadenza delle rate saranno il 1 luglio, il 16 luglio, il 20 agosto, il 16 settembre, il 16 ottobre, il 18 novembre.

**N.B.** In relazione alle scadenze ordinariamente previste per i versamenti del saldo delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei relativi acconti, **vi potrebbe essere una proroga**, in ragione dei ritardi sugli ISA (indici di affidabilità fiscale). E' pronto lo schema di DPCM che sposta al 20 luglio 2019 (di fatto al 22 luglio, cadendo il 20 di sabato) la scadenza per versare senza la maggiorazione dello 0,40%. I contribuenti che, invece, intendono versare con la maggiorazione dello 0,40% avranno a disposizione 30 giorni in più che, per effetto del differimento di tutte le scadenze fiscali nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, consentono di individuare il nuovo termine in corrispondenza del 21 agosto. Non è chiaro se sarà limitata ai contribuenti soggetti ad ISA (ex studi di settore e parametri).



#### DIRITTO CAMERALE 2019

Con nota n.0432856 del 21 dicembre 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha confermato che **anche per il 2019** le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti, **restano invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità 2017 e 2018.** (segue a pag.15)

(segue da pag.14) Secondo quanto disposto dall'art. 1 del Decreto 22 maggio 2017 (recante “**Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019**”), e del successivo Decreto del 2 marzo 2018, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato **per gli anni 2017, 2018 e 2019** l'incremento della misura del diritto annuale **fino ad un massimo del 20%**.

Restano ferme le vigenti disposizioni (art. 8 del DPR. n. 359/2001), secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale va effettuato **in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali/sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre **arrotondati all'unità di euro** secondo il criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

Il diritto va **versato per intero**, anche nel caso in cui l'iscrizione duri soltanto per una parte dell'anno.

Destinataria è la Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell'impresa o della società.

La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali “succursali” e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all'estero. In caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede al 1° gennaio.

**Nuove iscrizioni.** Le imprese di nuova iscrizione, nella sezione ordinaria o nelle sezioni speciali del Registro Imprese, sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. L'obbligo di versamento del diritto anche per i soggetti iscritti soltanto al **REA**, ma non nel Registro delle Imprese.

**Imprese che pagano in misura fissa.** Le tariffe per il **2019** per chi paga in Misura Fissa sono:

-Soggetti economici iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative: € 15,00,

-Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese:

- € 44,00 imprese individuali, in caso di unità locale occorre versare 8,80 euro;
- € 50,00 società semplici agricole, in caso di unità locale versano 10,00 euro;
- € 55,00 per ciascuna unità locale/sedi secondarie di società con sede legale all'estero,
- € 100,00 società semplici non agricole, in caso di unità locale versano 20,00 euro;
- € 100,00 società tra avvocati, in caso di unità locale versano 20,00 euro;

-Per le **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** l'importo è di euro 100,00, mentre in caso di unità locale occorre versare 20,00 euro.

**Imprese iscritte alla sezione ordinaria.** Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli sopraindicati, l'importo del Diritto Camerale 2019 è calcolato sulla base del fatturato totale dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2019 (fatturato 2018). L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Camere di commercio con incremento del 20%.** Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 22 maggio 2017, **per gli anni 2017, 2018 e 2019**, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a **79 Camere di Commercio**, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il **finanziamento di appositi programmi e progetti**, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con successivo decreto del 2 marzo 2018 ha **autorizzato, per gli anni 2018 e 2019**, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per altre 9 Camere di Commercio. Tra queste: **Bolzano, Trento, Rovigo, Venezia, Ferrara, Pordenone, Udine, Treviso, Belluno, Gorizia, Trieste, Verona, Padova e Vicenza**. Gli importi incrementati del 20% sono: (segue a pag. 16)

*(segue da pag.15)*

-Soggetti economici iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative: € 18,00,

-Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese:

- € 53,00 imprese individuali, in caso di unità locale occorre versare 11,00 euro;
- € 60,00 società semplici agricole, in caso di unità locale versano 12,00 euro;
- € 66,00 per ciascuna unità locale/sedi secondarie di società con sede legale all'estero,
- € 120,00 società semplici non agricole, in caso di unità locale versano 24,00 euro;
- € 120,00 società tra avvocati, in caso di unità locale versano 24,00 euro;

-Per le **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** l'importo è di euro 120,00, mentre in caso di unità locale occorre versare 24,00 euro.

### **I Modalità e termini di pagamento**

Il versamento va effettuato **in un'unica soluzione**, utilizzando il modello F24 sezione "Imu ed altri tributi locali" compilando:

- il codice fiscale (non la partita Iva),
- "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce,
- codice ente, la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato (ad esempio per Venezia: VE),
- codice tributo, il **3850**.

Il comma 49 dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006 ha stabilito l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con modello F24 on-line.

Secondo la circolare n. 30/E del 29 settembre 2006 gli **agricoltori esonerati** (con volume di affari non superiore a euro 7.000) titolari di partita IVA non sono obbligati all'utilizzo del modello F24 telematico. Sono invece obbligati all'utilizzo dell'F24 telematico coloro che procederanno **alla compensazione** con altre imposte e/o contributi.

Il **termine** per il versamento del diritto annuale, **coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi pertanto, entro il 1 luglio** ovvero entro il **31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%** (eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale).

**Tale maggiorazione** deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, **ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.**

E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo **3850**) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.

**Sanzioni.** Nei casi di tardivo od omesso versamento verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto (Decreto n. 54 del 27/1/2005 del Ministero delle Attività Produttive). In particolare:

- in caso di tardivo versamento (vale a dire effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria), si applica la sanzione del 10%;
- in caso di omesso versamento, si applica la sanzione dal 30% al 100%.

Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso in cui il modello F24 dovrà riportare oltre al diritto annuale (codice 3850) anche il codice tributo 3852 per la sanzione e il codice 3851 per gli interessi.

Sono **esonerati dal pagamento** del diritto annuale:

- le imprese con provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);

*(segue a pag.17)*

(segue da pag.16)

- le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo;
- le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento dall'anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative, che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.



### 730: VISTO INFEDELE

Si ricorda che il DL n.4/2019 ha modificato la disciplina del regime sanzionatorio in materia di errori commessi dai centri di assistenza fiscale (Caf) e dai professionisti, in particolare, l'importo della somma richiesta **nel caso di opposizione di un visto infedele** su voci oggetto di controllo formale.

Più precisamente, in base alle nuove regole, nell'ipotesi di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il responsabile dell'assistenza fiscale e, in solido con quest'ultimo, il Caf, sono tenuti al pagamento di un importo **pari al 30% della maggiore imposta riscontrata**, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La disciplina previgente, invece, prevedeva il pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter, DPR n.600/1973.

In merito **alla decorrenza delle nuove disposizioni sanzionatorie**, con la Circolare n. 12/E del 24 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti **si applicano all'assistenza fiscale prestata successivamente** alla loro entrata in vigore (30 marzo 2019) e, quindi, **a partire dall'assistenza prestata nel 2019 con riferimento all'anno d'imposta 2018**.



### CORREZIONE 730 PRECOMPILATO

Come ogni anno, la dichiarazione precompilata, presenta delle criticità (non tutti i dati sono presenti o corretti) e può capitare, per mille ragioni, che un contribuente l'abbia già trasmessa all'Agenzia delle Entrate, e poi accorgersi dell'errore.

In tal caso, il **contribuente che ha già trasmesso il 730 e successivamente si accorge di aver effettuato un errore, può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio**.

**L'annullamento è possibile una sola volta e fino al 20 giugno**.

Inoltre, come chiarito sul sito dell'Agenzia delle Entrate, **una volta annullato il 730**, all'Agenzia delle Entrate **non risulta presentata alcuna dichiarazione** e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la **dichiarazione risulterà omessa**.

**Successivamente al 20 giugno 2019** per correggere la dichiarazione precedentemente inviata sarà possibile esclusivamente: (segue a pag.18)

(segue a pag.18)

- presentando al Caf o al professionista un **730 integrativo, entro il 25 ottobre**. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente;
- trasmettendo (anche tramite l'applicazione web), **il modello Redditi correttivo entro il 30 settembre** o il modello Redditi integrativo dopo il 30 settembre.



#### INPS: CHIARIMENTI SU VENDITA DIRETTA

L'Articolo 1, comma 700, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato la precedente normativa (art. 4, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) sulla vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata dei prodotti agricoli e alimentari: ***“1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.”***

Il comma 700 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 conferma la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, fatta salva la normativa su igiene e sanità, e specifica che:

- i suddetti prodotti **possono anche appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda;**
- devono essere **direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli;**
- **il fatturato** derivante dalla vendita **dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente** rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati.

Riepilogando in sintesi la normativa integrata dalla suddetta novità:

– è **facoltà degli imprenditori agricoli singoli od associati**, iscritti nel Registro delle imprese presso le rispettive Camere di commercio, vendere direttamente al dettaglio nell’intero territorio italiano i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, nonché **cedere anche i prodotti diversi dai propri ed acquistati da altri imprenditori**, salvo restando l’anzidetto criterio del “fatturato prevalente” (commi 1 e 1-bis);

– continueranno a non applicarsi alla vendita diretta in oggetto le disposizioni di cui al vigente D. Lgs Bersani n. 114/1998 e ss. (Riforma del commercio), eccezion fatta per i soli casi in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende, nell’anno solare precedente, risulti superiore a 160.000 euro qualora si tratti di imprenditori individuali, oppure a 4 milioni di euro qualora si tratti di società (commi 7 e 8);

– nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è altresì **facoltà degli imprenditori**, in base all’art. 34 DL n. 201/2011 e ss. **cedere** anche in modalità itinerante, su aree pubbliche o private, **prodotti agricoli** ancorché manipolati o trasformati che risultino **“già pronti per il consumo”**, avvalendosi a tal fine di strutture mobili rientranti nella disponibilità dell’azienda agricola, nonché permettere il **consumo immediato sul posto** dei prodotti oggetto di vendita, usando per la clientela i locali e gli arredi disponibili **ed escludendo** come è noto il servizio assistito di somministrazione, ferma restando l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario (comma 8-bis);

(segue a pag.19)

*(segue a pag.19)*

– la vendita diretta dei prodotti in oggetto, che non implica alcun cambio di destinazione d'uso dei locali di esercizio, può svolgersi **sull'intero territorio del competente Comune** indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area in cui detti locali risultino ubicati (comma 8-ter);

– è ribadito che la prevista “**comunicazione di inizio attività**”, da indirizzare al Comune del luogo ove abbia sede l'azienda di produzione e recante tra l'altro l'indicazione dei prodotti specifici oggetto di cessione e la descrizione delle relative modalità (es. in forma itinerante o mediante e-commerce), **non sarà necessaria** per la vendita al dettaglio svolta su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, né per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali (comma 2);

– per quanto attiene infine alla comunicazione iniziale per l'esercizio di vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, da indirizzare come è noto al Sindaco del Comune ove si intenda svolgere l'attività, si intende che l'operatore interessato dovrà **richiedere contestualmente l'assegnazione del connesso posteggio qualora ne sia previsto l'uso**, a norma dell'art. 28 sopra citato D. Lgs 114/98 e ss. (comma 4).

Ora l'Inps con la **Circolare 76 del 21 maggio 2019** fornisce chiarimenti in materia e specifica che **il concetto di prevalenza è riferito al solo fatturato** e non alla quantità di prodotti acquistati.

Inoltre, sottolinea che **dal punto di vista previdenziale** l'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari **non fa venire meno i requisiti** per la definizione agricola dell'azienda che continuerà ad essere **assoggettata alla contribuzione agricola unificata**.

La circolare fornisce poi le **istruzioni per la compilazione della Denuncia Aziendale (D.A.)**, relativamente ai campi coinvolti nella novità.

Considerato che l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta, da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della D.A.

- sulla compilazione del campo relativo al fabbisogno aziendale, nel quadro E del modello D.A., nella quantificazione delle giornate lavorative vanno indicate solo quelle occorrenti per la coltivazione e l'allevamento.
- Quelle relative all'attività di vendita al dettaglio vanno invece inserite nel campo “NOTE” del modello D.A.



#### UNIEMENS IN AGRICOLTURA

Dal prossimo 1 gennaio 2020 entra in vigore **il sistema Uniemens in agricoltura** a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 99 (Legge contro il caporalato). Le nuove modalità di trasmissione degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi nel settore dell'agricoltura, prevedono come per gli altri settori produttivi la trasmissione mensile.

Con la circolare n.65 del 10 maggio l'Inps ricorda che già **dal mese di luglio parte la sperimentazione** con l'invio del flusso relativo al secondo trimestre (aprile-giugno) 2019 .

La novità avrebbe dovuto entrare in vigore a gennaio 2019 ma è stata prorogata al 2020 dall'ultima legge di stabilità.

Il cambio di sistema di trasmissione non comporta modifiche agli altri adempimenti per tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi mensili e le procedure di calcolo, a cura dell'Istituto, *(segue a pag.20)*

(segue da pag.19) della contribuzione dovuta e le relative scadenze di pagamento. A decorrere dal primo gennaio 2020, le cadenze temporali degli adempimenti saranno così articolate:

- “periodo di competenza”: è il tempo nel quale è effettivamente svolta la prestazione di lavoro; l’unità temporale è il mese solare e i singoli mesi, in sede di elaborazione dei dati dichiarati e di relativa tariffazione a cura dell’Istituto, saranno aggregati per trimestre di competenza solare;
- “periodo di emissione”: è il periodo temporale per il quale si effettua la tariffazione con conseguente insorgenza dell’autonoma obbligazione contributiva; l’unità temporale è il trimestre solare;
- “periodo di trasmissione”: è il tempo durante il quale sarà possibile trasmettere i flussi Uniemens:

- a) 1° periodo di trasmissione, con decorrenza dal 1° febbraio e fino al 31 maggio, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- b) 2° periodo di trasmissione, con decorrenza dal 1° maggio e fino al 31 agosto, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno e quelli di variazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- c) 3° periodo di trasmissione, con decorrenza 1° agosto e fino al 30 novembre, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi luglio, agosto e settembre e quelli di variazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno;
- d) 4° periodo di trasmissione, con decorrenza 1° novembre e fino all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, entro il quale sarà possibile trasmettere i flussi principali relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e quelli di variazione relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per gli anni successivi al 2020 sarà possibile trasmettere flussi di variazione anche relativi agli anni precedenti. Per l’invio dei flussi antecedenti al 2020 si dovrà continuare ad usare l’esistente sistema DMAG trimestrale, che rimarrà appositamente a disposizione dal 2020, ma non permetterà l’invio di DMAG trimestrali per periodi di competenza successivi al 2019.

I flussi di variazione, trasmessi per mese di competenza, saranno aggregati per trimestri solari al fine dell’elaborazione dei dati e della relativa tariffazione.

Si avranno quindi i seguenti tipi di dichiarazione:

- “Dichiarazione di tipo  $P=Principale$ ”: è il flusso mensile di trasmissione di un mese di competenza ricompreso nel periodo di emissione;
- “Dichiarazione di tipo  $V=Variazione$ ”: è il flusso mensile di trasmissione di un mese di competenza relativo ad un periodo di emissione pregresso;
- “Dichiarazione mensile”: è il flusso di trasmissione mensile relativo a dati di competenza di un singolo mese solare.



ObisM ONLINE

Dal 10 maggio l’INPS ha reso disponibili online i certificati di pensione **ObisM** per l’anno 2019.

L’aggiornamento è giunto in ritardo in quanto sono state necessarie **operazioni di rideterminazione delle pensioni per l’anno 2019, a seguito dei nuovi criteri di rivalutazione** introdotti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

E’ **disponibile online anche il cedolino mensile della pensione** che contiene le voci di dettaglio dei singoli pagamenti. Nel certificato di pensione sono riportati i dati anagrafici del pensionato, la sede INPS di competenza, la categoria, il numero di certificato e l’eventuale tutore o rappresentante legale.

Si ricorda che il Modello OBIS/M+ viene rilasciato ai pensionati all’inizio di ogni anno e riassume le seguenti informazioni delle pensioni INPS in pagamento: (segue a pag.21)

*(segue da pag.20)*

- l'aumento che viene calcolato all'inizio di ogni anno ( perequazione automatica);
- gli importi mensili lordi delle rate di gennaio e l'eventuale tredicesima;
- gli importi mensili netti;
- le ritenute erariali e le eventuali addizionali regionali e comunali;
- le detrazioni di imposta applicate;
- le quote associative;
- la trattenuta per incumulabilità con l'attività lavorativa;
- il contributo di solidarietà.

È possibile consultare il modello OBIS/M online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato, anche da dispositivi mobili. Necessaria come di consueto l'autenticazione con il proprio PIN INPS.



### ***Scadenziario di GIUGNO***

#### **15 giugno**

**Fatturazione differita:** termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di maggio.

#### **17 giugno**

**TASI 2019:** versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti reali/detentori, della prima o unica rata dell'imposta dovuta per il 2019, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell'anno precedente.

**IMU 2019:** versamento, da parte dei proprietari/titolari di altri diritti reali/detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2019, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

**Iva Liquidazione mensile:** scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese precedente per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

**Contributi Inps gestione separata:** termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

**Condomini in qualità di sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

**Affitti brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a aprile sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

**Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di maggio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Pagamento dell'Accisa:** versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di maggio.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

## 26 giugno

**Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili):** presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio. Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

**Enpaia Denuncia mensile:** termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

## 29 giugno

**Modello 730/2019:** termine entro cui il CAF / professionista abilitato deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modd. 730 (comprensivi dei modd. 730-4), presentatati entro il 22 giugno 2019. Inoltre dovrà essere consegnato al contribuente il mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.

## 1 luglio

**Uniemens telematico:** termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente**

**Domande 5xmille:** termine ultimo per l'invio a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, della dichiarazione atto di notorietà da parte degli amministratori/presidenti (con fotocopia documento d'identità) da parte degli enti di Ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, degli enti di volontariato (Onlus), di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, Associazioni sportive dilettantistiche.

**Occupazione spazi pubblici:** versamento della 2° rata della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap).

**Bollo veicoli:** termine per il pagamento del bollo auto per i veicoli con potenza superiore a 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2019.

**Contratti di locazione:** entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/6/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

**Rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali:** versamento della prima o unica rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (10%) e delle partecipazioni (non qualificate 10%, qualificate 11%) posseduti, non in regime d'impresa, all'1 gennaio 2019 come previsto dalla Finanziaria 2019 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

**Redditi PF 2019:** presentazione presso un ufficio postale del mod. Redditi 2019 PF, relativo al 2018, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.

**Dichiarazione IMU/Tasi 2018:** presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati/aree per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta. La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25/3/2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.

**Camera di commercio:** versamento del diritto camerale dovuto per il 2019 (codice tributo 3850).

**Versamenti Inps relativi a Redditi 2019:** i contribuenti tenuti all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, possono effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti a titolo di saldo per il 2018 e di 1° acconto per il 2019, sul reddito eccedente il minimale, senza alcuna maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 31 luglio (salvo proroga).

**Versamenti IVA 2019:** termine dei versamenti in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVA relativa al 2018 risultante dal modello reddituale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019 (se non si è versato entro il 16/3/2019).

**Versamenti IRPEF e IRAP relativi a Redditi 2019:** i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRPEF e dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2018 e di 1° acconto per il 2019 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% al 31 luglio (salvo proroga).

**Versamenti IVIE e IVAFE relativi a Redditi 2019:** i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia che detengono all'estero immobili o attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVIE e dell'IVAFAE dovuti a titolo di saldo per il 2018 e di 1° acconto per il 2019 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 31 luglio (salvo proroga).

**Versamenti IRES e IRAP relativi a Redditi 2019 (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio):** entro oggi, i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRES dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2018 e di 1° acconto per il 2019 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 31 luglio (salvo proroga).

**Versamenti Cedolare secca:** entro oggi i Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019 senza alcuna maggiorazione

**ISA:** versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.

**ESTEROMETRO:** invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a maggio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

